

March 15, 2021

## Decreto-Legge 13 Marzo 2021, n. 30: le nuove misure emergenziali previste dal Governo Draghi

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 13 Marzo 2021, n. 30 recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena» (disponibile qui).

Le misure previste dal nuovo «Decreto Draghi» si muovono in due direzioni. Da un lato, il nuovo Governo ha integrato il quadro delle vigenti misure di contenimento del COVID-19 adottando misure ulteriormente restrittive necessarie a contrastare la terza ondata dell'emergenza epidemiologica. Dall'altro, sono previsti specifici interventi di sostegno per lavoratori (sia dipendenti sia autonomi) con figli minori durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, della durata dell'infezione COVID-19, nonché della durata della quarantena del figlio.

Riportiamo di seguito un approfondimento delle nuove misure in vigore.

### 1. Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 1)

Come noto, a seguito delle Ordinanze del Ministero della Salute del 12 e del 13 Marzo 2021, molte regioni italiane sono state collocate in una zona di rischio superiore.

In particolare, **dal 15 Marzo 2021** sono ricomprese:

- nella c.d. zona bianca: Sardegna;
- nella c.d. zona gialla: Calabria, Liguria, Sicilia, Valle d'Aosta;
- nella c.d. zona arancione: Abruzzo, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria;
- nella c.d. zona rossa: Basilicata (che, sulla base degli ultimi dati, dovrebbe tornare in zona arancione da martedì 16 Marzo), Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia e Veneto.

Fermo quanto sopra, il nuovo Decreto introduce le seguenti misure:

- dal 15 Marzo 2021 al 2 Aprile 2021 e nella giornata del 6 Aprile 2021, **in tutte le zone gialle si applicano le misure previste per le zone arancioni** (art. 1, comma 1);
- dal 15 Marzo 2021 al 6 Aprile 2021, le misure previste per la zona rossa si applicano nelle Regioni (e nelle

province autonome di Trento e Bolzano) «nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti» (art. 1, comma 2);

- dal 15 Marzo 2021 al 6 Aprile 2021, le Regioni (e le province autonome di Trento e Bolzano) possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa nonché ulteriori e motivate misure più restrittive (i) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 e (ii) nelle aree in cui la circolazione delle varianti del virus determina un alto rischio di diffusività o induce malattia grave (art. 1, comma 3);
- dal 15 Marzo 2021 al 2 Aprile 2021 e nella giornata del 6 Aprile 2021, nelle **zone arancioni** - ma non in quelle rosse - sono consentiti gli **spostamenti all'interno dello stesso comune**, una sola volta al giorno e verso una sola abitazione privata abitata. Gli spostamenti sono consentiti tra le ore 5.00 e le ore 22.00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone con disabilità o non autosufficienti (art. 1, comma 4);
- nei giorni **3, 4 e 5 Aprile 2021** (i.e. in occasione delle festività di Pasqua) su **tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle zone bianche, si applicano le misure previste per le zone rosse**. In tali date, sono consentiti gli **spostamenti all'interno della stessa Regione**, una sola volta al giorno e verso una sola abitazione privata abitata. Gli spostamenti sono consentiti tra le ore 5.00 e le ore 22.00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone con disabilità o non autosufficienti.

Segnaliamo che le FAQ disponibili sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (disponibili qui) sono ora aggiornate alle nuove disposizioni in vigore.

## 2. Congedi per genitori e bonus baby-sitting (art 2)

Il nuovo Decreto Draghi introduce, come anticipato, una serie di misure a sostegno dei genitori lavoratori. In particolare:

- **lavoro agile (art. 2, comma 1)**: il genitore lavoratore dipendente con figlio **convivente minore di anni 16** può - alternativamente all'altro genitore - svolgere la **prestazione di lavoro in modalità agile** per un periodo corrispondente in tutto o in parte (i) alla sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, (ii) alla durata dell'infezione da COVID-19 del figlio e (iii) alla durata della quarantena del figlio disposta dalla ASL competente;
- **congedo (art. 2, commi 2-3)**: laddove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente **con figlio convivente minore di 14 anni** - alternativamente all'altro genitore - può **astenersi dal lavoro** per un periodo corrispondente in tutto o in parte (i) alla sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, (ii) alla durata dell'infezione da COVID-19 del figlio, (iii) alla durata della quarantena del figlio disposta dalla ASL competente. L'astensione è prevista anche in favore dei genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della Legge n. 104/1992 per i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza o della chiusura dei centri assistenziali ospitanti.

Per i predetti periodi di astensione, è riconosciuta, in luogo della retribuzione, una **indennità pari al 50% della retribuzione stessa**, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 151/2001 («Testo Unico sulla maternità e paternità») «ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23». Il periodo di astensione dalla attività lavorativa è coperto da **contribuzione figurative**.

Fermo quanto sopra, nel caso di **figlio convivente di età compresa tra i 14 ed i 16 anni** (e sempre nell'ipotesi in cui non sia possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile) uno dei due genitori - alternativamente all'altro - ha diritto ad **astenersi dalla attività lavorativa senza corresponsione di retribuzione o indennità né**

**riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro** (comma 5).

- **congedi parentali precedentemente fruiti (art. 2, comma 4):** i periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001 eventualmente fruiti dai genitori **dal 1° Gennaio 2021 all'entrata in vigore del Decreto** (i.e. 13 Marzo 2021) durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza, durante l'infezione da COVID-19 del figlio o durante la quarantena del figlio, possono essere convertiti nei congedi previsti dal Decreto Draghi con il diritto alla relativa indennità. Tali periodi **non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale;**
- **bonus baby-sitter (comma 6):** i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi nonché una serie di altre categorie professionali specificatamente elencate (tra cui il personale impiegato per le esigenze connesse all'emergenza COVID-19 e i lavoratori dipendenti del settore sanitario) **per i figli con minori di anni 14,** possono scegliere la corresponsione di uno o più **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di Euro 100,00 settimanali** da utilizzare per prestazioni effettuate durante (i) la sospensione dell'attività scolastica in presenza del figlio, (ii) il periodo di infezione da COVID-19 del figlio, (iii) il periodo di quarantena del figlio disposta dalla ASL competente.

È inoltre previsto che:

- il bonus baby-sitter è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l'infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrativi e innovativi per l'infanzia;

- il bonus baby-sitter è riconosciuto altresì ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiary.

Il bonus baby-sitter può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutela o al congedo di cui al comma 2 del Decreto e comunque in alternativa alle altre misure previste dal Decreto Draghi.

- **limitazioni:** nei giorni in cui un genitore svolge la prestazione lavorativa in modalità agile, fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 del Decreto, non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, **l'altro genitore non può fruire (i) del congedo previsto dai commi 2 e 5 del Decreto o (ii) del bonus di cui al comma 6,** salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano a loro volta fruendo delle misure previste dal Decreto.

Le predette misure troveranno applicazione **fino al 30 Giugno 2021.**

## Your Key Contacts



**Davide Boffi**

Partner, Milan

D +39 02 726 268 00

M +39 348 23 78 195

[davide.boffi@dentons.com](mailto:davide.boffi@dentons.com)



**Luca De Menech**

Partner, Milan

D +39 02 726 268 00

[luca.demenech@dentons.com](mailto:luca.demenech@dentons.com)